

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

Informative e news per la clientela di studio

INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

Pubblicata la guida per i contribuenti sul sito dell’Agenzia delle entrate

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) rappresentano un nuovo strumento applicabile dal periodo di imposta 2018 attraverso il quale l’Agenzia delle entrate intende fornire a professionisti e imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale. In sostanza, sono degli indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d’imposta. Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10. La guida è disponibile al [link](#)

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/Al+guide+italiano/guida+isa+vantaggi+imprese+professionisti/Guida_Gli_indici_sintetici_di_affidabilit%C3%A0_fiscale.pdf.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 20/06/2019)

FATTURE ELETTRONICHE

L’iscrizione al REA non è un’informazione obbligatoria da inserire nella fattura elettronica

Una società ha interpellato l’Agenzia delle entrate segnalando che ha spedito al Sistema di Interscambio (Sdi) fatture attive senza il numero di iscrizione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea). L’Agenzia argomenta la sua risposta partendo dall’articolo 2250, comma 1, cod. civ., secondo il quale in tutti gli atti e nella corrispondenza delle imprese obbligate all’iscrizione nel Registro Imprese devono essere indicati l’ufficio del Registro Imprese presso il quale è iscritta la società e il numero d’iscrizione. L’omissione comporta una sanzione da 103 a 1.032 euro, come stabilito dall’articolo 2630, cod. civ.. L’obbligo richiamato, comprende tutti gli atti, anche le fatture. Di conseguenza, le istruzioni alle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle entrate, contenenti le modalità di trasmissione e ricezione delle *e-fatture*, uniformandosi alla norma civilistica, prevedono, tra le informazioni da inserire:

l'iscrizione REA, l'ufficio del Registro Imprese presso il quale è registrata la società, il numero REA di repertorio con il quale la società è iscritta nel Registro Imprese. L'Agenzia ricorda, in ogni caso, che gli elementi in questione non sono nuovi né conseguenti all'introduzione della fatturazione elettronica. Pertanto, non trattandosi di un elemento richiesto dall'articolo 21, D.P.R. 633/1972 o da altra norma tributaria, l'assenza di tale informazione non ha riflessi in termini di documentazione delle operazioni e non obbliga, quindi, all'emissione di alcuna nota di variazione.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 20/06/2019)

TASSO DI INTERESSE MORA

Dal 1° luglio 2019 interessi per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo pari al 2,68% annuo

L'articolo 30, D.P.R. 602/1973 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applichino, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. L'articolo 13, D.Lgs. 159/2015, inoltre, contempla che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Al fine di ottemperare al dettato normativo e prevedere il nuovo tasso annuale è stata interpellata la Banca d'Italia, la quale, con nota del 24 aprile 2019, ha stimato al 2,68% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 148038, 23/05/2019)

LA PROROGA DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Con la definitiva conversione in legge del Decreto Crescita (D.L. 34/2019 convertito in L.58/2019), ha preso ufficialità la proroga dei versamenti per i soggetti che applicano gli ISA (articolo 12-*quinquies*, D.L. 34/2019); è venuta meno, dunque, la possibilità del rinvio dei versamenti al 22 luglio, con una proroga ampia al 30 settembre 2019.

Vi sono ancora dei punti da chiarire, in merito ai quali segnaliamo alcuni spunti.

Il tenore letterale della proroga

Letteralmente si prevede che, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (a oggi, 5.164.569 euro), i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap, nonché dell'Iva, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.

Tale slittamento riguarda non solo i titolari di partita Iva, bensì anche i soggetti che partecipano a società,

associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti indicati.

I soggetti interessati

In fase di prima analisi era sorto un dubbio in merito alla applicabilità dello slittamento anche ai soggetti minimi e forfettari che, di fatto, erano esclusi dall'applicazione degli ISA; infatti, se il ritardo era imputabile a tale strumento, si poteva argomentare che la proroga non spettasse per chi non lo doveva applicare.

Ma la norma, che sopra abbiamo riportato, non è scritta così, e la conferma è giunta con la **risoluzione 28 giugno 2019 n. 64**, dove è stato precisato che le disposizioni normative individuano – come soggetti beneficiari – coloro che svolgono le attività economiche per le quali, se esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, risultano approvati gli Isa in argomento.

Quindi, conferma l'Agenzia delle entrate, la proroga al 30 settembre 2019 si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

La proroga e il versamento in unica soluzione

Chi si avvale della proroga e versa in unica soluzione non ha alcun problema.

Infatti, anziché pagare alle scadenze del 1° luglio o del 31 luglio, provvederà al versamento del modello F24 alla data del 30 settembre.

È chiaro che, per tale ipotesi è legittimo ritenere che:

- nessun interesse aggiuntivo vada applicato;
- nessuna maggiorazione dello 0,4% vada applicata, in quanto risulta del tutto inutile.

Risulta anche possibile ipotizzare che il contribuente possa "frazionare" il versamento complessivo in più modelli F24 (sui quali si indicherà, nel campo rate, sempre il valore 01-01); ovviamente, però, il versamento si dovrà concludere entro e non oltre il 30 settembre.

La proroga e il versamento rateale

Qualche complicazione insorge in capo a chi decide di effettuare il versamento rateale, in quanto il tenore letterale della norma mal si concilia con le usuali abitudini.

Al riguardo, sembra possibile individuare due differenti tesi:

- 1) le rate in cui si divide il versamento sono quelle "usuali", con la semplice avvertenza che tutte quelle

scadenti entro il 30-09 verranno versate tutte entro tale data. In tale caso, si potrebbe anche distinguere, per individuare il numero massimo di rate, anche il momento da cui decorrono i versamenti, quindi 1° luglio, ovvero 31 luglio. Chi sposasse tale tesi avrà un ulteriore problema, vale a dire comprendere se applicare – o meno – gli interessi usuali di dilazione e l'eventuale maggiorazione per chi intendesse idealmente far partire il versamento dal 31 luglio. Nelle tabelle che seguono, si dà rappresentazione pratica del concetto, con l'avvertenza che si è lasciata prudenzialmente esposta la colonna degli interessi (anche per le rate scadenti prima del 30 settembre), pur mancando certezza del fatto che siano realmente dovuti

Rata	Data	Interessi (da verificare)	Scadenza
1	1° luglio		30 settembre
2	16 luglio	0,17	30 settembre
3	20 agosto	0,5	30 settembre
4	16 settembre	0,83	30- settembre
5	16 ottobre	1,16	//
6	18 novembre	1,49	//

Nel caso in cui si scegliessero 5 rate, il piano sarebbe costruito come segue:

Rata	Data	Interessi	Scadenza
//	//	//	//
1	31 luglio	//	30 settembre
2	20 agosto	0,18	30 settembre
3	16 settembre	0,51	30 settembre
4	16-ott	0,84	//
5	18 novembre	1,17	//

- 2) il versamento dell'intero importo dovuto ha come prima scadenza quella del 30 settembre 2019, con la conseguenza che si potrà scegliere un piano a 3 rate (30 settembre; 16 ottobre; 18 novembre), oppure a 2 rate (30 settembre; 16 ottobre). Sulle rate successive alla prima si renderanno applicabili gli interessi di dilazione. Chi volesse aderire a tale chiave di lettura, inoltre, potrebbe anche argomentare sull'applicazione di un ulteriore differimento di 30 giorni con applicazione della maggiorazione dello 0,4%. Tale seconda tesi risulterebbe più "aggressiva" e, ad onor del vero, non del tutto coordinata con il tenore letterale della norma.

Solo un chiarimento ufficiale dell'Agenzia delle entrate potrà dissipare i dubbi al riguardo.

I contributi Inps dei soci lavoranti di Srl artigiane e commerciali

I soci lavoranti delle Srl artigiane e commerciali potrebbero essere interessati dal differimento in relazione ai contributi Inps gravanti sulla quota di imponibile della Srl partecipata. Anche per loro spetta il differimento, oppure no?

Il problema, si ritiene, è già stato risolto nel passato con la risoluzione n. 173/E/2007, documento nel quale l'amministrazione aveva affermato che:

- la proroga si applicava anche al socio;
- la proroga interessa solo i contributi Inps da quadro RR, mentre non copre l'eventuale Irpef dovuta dal soggetto per il possesso di redditi propri.

Di fatto, si potrebbe avere un contribuente che versa le somme a debito emergenti dalla dichiarazione a due scadenze differenziate, distinguendo i tributi dai contributi.

NUOVI LIMITI PER L'OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

L'articolo 2-bis, D.L. 32/2019 (cosiddetto "sblocca cantieri"), convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, è intervenuto sulla disciplina degli organi di controllo della società, attenuando la forte riduzione dei parametri dimensionali che era stata in precedenza disposta dal D.Lgs. 14/2019.

I nuovi limiti per la nomina dell'organo di controllo

Il D.Lgs. 14/2019 era intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale, con decorrenza dal 15 agosto 2020.

Per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata allo scorso 16 marzo 2019. Tra queste va segnalata la modifica dell'articolo 2477, cod. civ., operata dall'articolo 379, D.Lgs. 14/2019.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali.

Con riferimento proprio ai parametri dimensionali, in precedenza l'obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall'articolo 2435-bis (quelli che comportano l'obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria), oggi invece nell'articolo 2477 sono stabilite regole specifiche.

Il D.L. 14/2019 aveva introdotto parametri oltremodo ridotti: tali limiti erano stati portati a 2 milioni per attivo e ricavi; il terzo parametro riguarda i dipendenti mediamente impiegati nell'attività, il cui limite era posto pari a 10.

Il D.L. 32/2019 interviene raddoppiando tali limiti: 4 milioni tanto per i ricavi, quanto per l'attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20.

	Vecchio limite	Nuovo limite (aggiornato D.L. 32/2019)
Attivo	4.400.000 euro	4.000.000 euro
Ricavi	8.800.000 euro	4.000.000 euro

n. medio dipendenti impiegati	50	20
Regola di "innesco"	2 su 3 per 2 anni consecutivi	1 su 3 per 2 anni consecutivi

La nomina dell'organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti: tale regola, introdotta dal D.L. 14/2019, non è stata modificata dal D.L. 32/2019.

Resta, altresì, inalterato l'articolo 2477, comma 3, cod. civ., secondo il quale l'obbligo di nomina in questione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Non sono stati modificati i riferimenti temporali: con riferimento alle società aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie si dovrà avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018.

Quindi, a seguito dell'approvazione del bilancio 2018 (avvenuta nella generalità dei casi alla fine dello scorso mese di aprile), potrebbe essersi verificato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo; al riguardo va rammentato che in sede di prima applicazione, il comma 3 dell'articolo 379, D.L. 14/2019 ha previsto 9 mesi a favore delle società per adeguarsi alle nuove previsioni dell'articolo 2477, cod. civ..

Pertanto, entro il prossimo 16 dicembre 2019 le società dovranno verificare la necessità di una eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore.

I CREDITI PRESCRITTI SONO DEDUCIBILI SOLO SE IL CREDITORE NON RESTA INATTIVO

In caso di inattività nella riscossione del credito, la perdita che ne deriva per l'impresa creditrice non sarebbe deducibile, in quanto tale atteggiamento sarebbe ascrivibile a una sorta di liberalità in favore del debitore: questa la posizione dell'Agenzia delle entrate espressa nella risposta a interpello n. 197/2019.

La perdita su crediti e le presunzioni

Ai fini fiscali, la deducibilità delle perdite su crediti nell'ambito del reddito d'impresa è regolamentata dall'articolo 101, comma 5, Tuir, che limita il diritto alla deduzione delle perdite alla verifica degli "elementi certi e precisi".

Con riferimento a tale ultima previsione, onde ridurre l'alea dell'individuazione dei presupposti per la deduzione, sono poste alcune situazioni ove tali elementi certi precisi si presumono esistenti:

- una prima riguarda i crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, o nei confronti di imprese che hanno concluso accordi di ristrutturazione dei debiti omologati a norma dell'articolo 182-bis o piani attestati ex articolo 67, comma 3, L.F.;
- una seconda è prevista per i crediti di "modesto" importo, per i quali una volta decorso il termine di sei mesi rispetto alla scadenza di pagamento si presumono esistenti gli elementi certi e precisi per la deduzione della relativa perdita. A tal fine, l'articolo 101, comma 5, Tuir considera di modesta entità i crediti di importo non superiore a 2.500 euro (ovvero 5.000 per le grandi imprese, intendendosi per tali quelle con un volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro);
- una terza ipotesi riguarda i crediti prescritti. In relazione a tale ipotesi la norma letteralmente recita: "Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto".

Il credito prescritto

In tema di prescrizione dei crediti occorre ricordare che:

- la prescrizione è un istituto previsto dall'articolo 2934, cod. civ. secondo il quale *"ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge"*;
- il successivo articolo 2943, cod. civ. afferma che *"la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio (...) dalla domanda proposta nel corso di un giudizio (...) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore"*.

Questa ultima previsione è stata oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione finanziaria con la recente risposta a interpello n. 197/2019.

Senza ripercorrere il complesso caso che ha portato all'istanza di interpello, risulta di interesse la motivazione che ha portato l'Agenzia delle entrate a respingere il diritto alla deduzione dei crediti prescritti. In particolare, viene affermato che il diritto alla deduzione della perdita su crediti sarebbe subordinato alla verifica di una eventuale inattività del creditore.

Tale posizione viene assunta richiamando un passaggio contenuto nella circolare n. 26/E/2013, il documento di prassi di riferimento in tema di perdite su crediti, pubblicato a seguito della modifica apportata all'articolo 101, comma 5, Tuir a opera del D.L. 82/2012. Il citato documento di prassi chiarisce infatti che: *"(...) resta salvo il potere dell'Amministrazione di contestare che l'inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale"*.

Tale passaggio era stato peraltro richiamato nella successiva circolare n. 10/E/2014.

Nella risposta a interpello n. 197/2019 in commento, l'Agenzia delle entrate conferma la posizione in precedenza espressa, negando la deducibilità di alcune perdite su crediti a causa del comportamento di inattività dell'istante nella riscossione dei crediti scaduti, comportamento che corrisponderebbe a una sua volontà liberale.

La giustificazione resa dall'Agenzia delle entrate a tale posizione risiede nel fatto che *"la società istante, pur effettuando numerosi incontri e solleciti per l'incasso dei crediti insoluti, non ha posto in essere atti o comportamenti interruttivi della prescrizione, adducendo come motivazione la circostanza di privilegiare il mantenimento dei rapporti commerciali basati su una "gestione informale" direttamente da parte del sig. (...), in considerazione delle prassi di mercato in (...), Paese nel quale si attribuisce valore a un approccio fiduciario."*

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO al 15 AGOSTO 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2019, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

Si rende noto che per effetto della approvazione del Decreto Crescita le scadenze delle imposte per i soggetti ISA sono spostate al 30 settembre senza sanzioni ne interessi, di sotto la tabella riassuntiva.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2018 E PRIMO ACCONTO 2019	
Persone fisiche non titolari di partita iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	1 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	31 luglio
Persone fisiche non titolari di partita iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 1 luglio	
1° rata	1 luglio
2° rata	31 luglio
3° rata	2 settembre
4° rata	30 settembre
5° rata	31 ottobre
6° rata	2 dicembre
Persone fisiche titolari di partita iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	30 settembre
Persone fisiche titolari di partita iva – PAGAMENTO RATEALE	
1° rata	30 settembre
2° rata	16 ottobre
3° rata	16 novembre
Persone fisiche non titolari di partita iva collegate a soggetti ISA – PAGAMENTO RATEALE	
1° rata	30 settembre
2° rata	31 ottobre
3° rata	2 dicembre
Società di persone e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR	
senza maggiorazione	30 settembre
Società di capitale – senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120/180 giorni dalla chiusura del bilancio	30 settembre
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018	
Per tutti	2 dicembre

SCADENZE FISSE	
16 Luglio	<p>Versamenti Iva mensili</p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p>

<p>16 luglio</p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte</p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento saldo Iva 2019</p> <p>Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di pagare il saldo Iva ratealmente, devono versare la quinta rata con applicazione degli interessi, codice tributo 6099.</p>
<p>17 luglio</p>	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</p> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 17 giugno.</p>
<p>25 luglio</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.</p>
<p>31 luglio</p>	<p>Presentazione del modello Uniemens Individuale</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio 2019.</p>

<p>31 luglio</p>	<p>Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale</p> <p>Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre 2019 (Modello TR).</p> <p>Bonus autotrasportatori</p> <p>Scade oggi il termine per gli esercenti l'attività di autotrasporto merci in conto proprio o per conto terzi, per presentare apposita istanza al fine di beneficiare di apposita agevolazione sulla spesa di gasolio uso autotrazione utilizzato per il rifornimento di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate nel trimestre precedente.</p>
-----------------------------	--

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Dott. Giuseppe Barletta